

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta riesaminata di direttiva del Consiglio relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni ⁽¹⁾

COM(88) 700 def. — SYN 41

(Presentata dalla Commissione il 25 novembre 1988 in applicazione dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera d) del trattato CEE)

(89/C 15/06)

⁽¹⁾ GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3.

POSIZIONE COMUNE

PROPOSTA RIESAMINATA

Titolo invariato

Visti invariati

Dal primo al sesto considerando invariati

considerando 6 bis (nuovo)

considerando che è opportuno definire in particolare la nozione di attività professionale regolamentata onde tener conto delle diverse realtà sociologiche nazionali; che va considerata tale non solo un'attività professionale il cui accesso sia subordinato in uno Stato membro al possesso di un diploma, ma anche quella alla quale si possa accedere liberamente, qualora sia esercitata con un titolo professionale riservato a coloro che soddisfano a talune condizioni necessarie per la qualifica; che le associazioni od organizzazioni professionali che rilasciano siffatti titoli ai loro membri e che sono riconosciute dai poteri pubblici non possono addurre la loro natura privata per sottrarsi all'applicazione del sistema;

Dal settimo al tredicesimo considerando invariati

POSIZIONE COMUNE

PROPOSTA RIESAMINATA

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

— che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

— da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto di istruzione superiore o altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

— dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare del diploma ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

Resto dell'articolo 1 invariato

Articolo 2 invariato

Articolo 3, punto a) invariato

Articolo 3 b)

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c), e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, lettera a), primo e secondo trattino e che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

Articolo 1

Ai sensi della presenta direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

— che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

— da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto di istruzione superiore o altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

— dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo, è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando **il suo titolare** ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

Articolo 3 b)

b) se il richiedente ha esercitato a tempo pieno tale professione per due anni durante i precedenti dieci anni in un altro Stato membro in cui questa professione non è regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lettera c), e del primo comma dell'articolo 1, lettera d), ed è in possesso di uno o più titoli di formazione:

— **rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di questo Stato membro,**

POSIZIONE COMUNE

PROPOSTA RIESAMINATA

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-universitari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto di istruzione superiore o altro istituto dello stesso livello di formazione di uno Stato membro, e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari,

e che l'hanno preparato all'esercizio di tale professione.

Resto dell'articolo invariato

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), primo comma invariati

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ultimo comma

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. In deroga a tale principio, lo Stato ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale se si tratta di professioni **a carattere strettamente giuridico** il cui esercizio richiede una conoscenza precisa del diritto nazionale e nelle quali la consulenza e/o l'assistenza per quanto riguarda il diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività. Qualora lo Stato membro ospitante intenda introdurre eccezioni al diritto di scelta del richiedente per altre professioni, si applica la procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 4, paragrafo 2, invariato

Articoli 5 e 6 invariati

Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma invariati

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordina l'affiliazione al possesso di talune qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4. In tali casi l'esame del fascicolo del candidato può essere intrapreso ed eventuali ulteriori qualifiche ai sensi dell'articolo 4 possono essere imposte solo dall'associazione o dall'organizzazione, e da nessun'altra autorità.

Articolo 7, paragrafo 3, secondo comma

Qualora l'associazione o l'organizzazione subordina l'affiliazione al possesso di talune qualifiche, essa può applicare tali requisiti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) o di un titolo di formazione ai sensi dell'articolo 3, lettera b) solo in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli articoli 3 e 4.

Articoli da 8 a 14 invariati